**LEGGE 76/2016 PUNTI ESSENZIALI RISPETTO AL TEMA FAMIGLIA/FAMIGLIE**

La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto. (ndr è affermazione fondante la legge ed è scritta subito all’Articolo 1 comma 1; nessun riferimento all’articolo 29 della Costituzione)

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato (ndr è solo un aggettivo e compare una sola volta, non si poteva usare l’aggettivo unioncivilistica)

Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (ndr l’automatismo è al solo fine di garantire l’effettività dei diritti e doveri)

Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. (ndr. la legge parla di conviventi di fatto, non riconoscendo quindi la convivenza come nuovo istituto giuridico)

COMMENTO

Il legislatore non ha equiparato in alcun modo, anzi ha distinto, la famiglia fondata sul matrimonio, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le persone conviventi.

Se poi si dice che le famiglie sono tante e diverse (anche due sorelle che si aiutano vivendo insieme lo sarebbero) si fa riferimento a una concezione sociologica, oppure anagrafica.

Se si parla di leggi e di Costituzione, invece, non c’è dubbio che siano soggetti giuridici intrinsecamente distinti.

**Stefano Lepri**